

Procedura whistleblowing Segnalazione di illeciti e irregolarità

1) Premessa

ICO adotta la presente procedura in adempimento del proprio Piano Anticorruzione, che l'ha prevista ai sensi di quanto stabilito dal P.N.A e dalla determinazione di ANAC n.6/15.

2) Oggetto

La presente procedura disciplina la segnalazioni di illeciti e irregolarità commessi nell'ambito del rapporto di lavoro. A titolo esemplificativo si considerano tali:

- i fatti che possono integrare reati o violazioni di legge;
- i comportamenti a danno dell'interesse pubblico;
- le azioni suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale o di immagine a IC Outsourcing;
- le azioni suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza di dipendenti, utenti e cittadini o di arrecare un danno all'ambiente;
- le azioni poste in essere in violazione del codice etico e delle procedure che disciplinano le attività.

3) Scopo della procedura

Scopo della presente procedura è quello di rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare la segnalazione, fornendo indicazioni operative in merito ad oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni e descrivendo le forme di tutela contro ritorsioni e discriminazioni.

4) Provenienza delle segnalazioni

La presente procedura disciplina le segnalazioni provenienti da:

- dipendenti, a qualsiasi categoria essi appartengano (a tempo determinato, indeterminato, dirigenti, stagisti);
- amministratori e membri degli organi sociali;
- collaboratori e consulenti.

5) Destinatari delle segnalazioni

Le segnalazioni sono dirette al Responsabile della Prevenzione della Corruzione a cui sono attribuiti i poteri e sono assegnati i compiti descritti dalla presente procedura.

Nei casi in cui oggetto della segnalazione sia il comportamento del Responsabile della Prevenzione della Corruzione come tale o nel suo ruolo di Direttore Generale, la segnalazione deve essere diretta al Presidente del Consiglio di Amministrazione che si sostituisce al Responsabile della Corruzione nello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti dalla presente procedura.

6) Modalità della segnalazione

La segnalazione deve essere effettuata utilizzando la specifica voce "Accesso alla segnalazione" presente al seguente indirizzo web del sito istituzionale della Società: <http://www.icoutsourcing.it/whistle-blowing>, offerto gratuitamente da

una associazione (Transparency International Italia e il Centro Hermes) ad enti pubblici territoriali e loro società partecipate

La segnalazione, anonima al sistema di posta elettronica aziendale, arriverà direttamente al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, come prescritto dalla norma in vigore.

6) Gestione della segnalazione

La segnalazione è gestita esclusivamente dal Responsabile della prevenzione della corruzione che conserva in un archivio a cui ha accesso esclusivo. Non sono accettate segnalazioni giunte alla propria casella di posta elettronica.

7) Verifica della fondatezza della segnalazione

La verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al Responsabile per la prevenzione della corruzione. Se questi ritiene che la segnalazione sia:

- relativa ad una semplice lamentela personale o che il fatto riportato è già stato oggetto di verifica, archivia la segnalazione;
- eccessivamente generica, contatterà il segnalante al fine di raccogliere altri elementi utili. Si procederà all'archiviazione nel caso in cui non siano forniti elementi ulteriori o quelli forniti non siano sufficienti.

Negli altri casi, il Responsabile per la prevenzione della corruzione provvederà nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti segnalati.

Il segnalante è informato dell'archiviazione della segnalazione o della sua presa in carico.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione può avvalersi del supporto e della collaborazione di altre funzioni interne ed esterne, compreso l'Organismo di Vigilanza. Quest'ultimo deve essere coinvolto nei casi in cui la segnalazione abbia ad oggetto comportamenti posti in essere nell'interesse o a vantaggio di IC Outsourcing e violazioni del codice etico e delle procedure previste dal modello 231.

Qualora, all'esito della verifica, la segnalazione risulti fondata, il Responsabile per la prevenzione della corruzione, in relazione alla natura della violazione, provvederà a presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente e/o dare avvio al procedimento disciplinare.

8) Obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante e sottrazione al diritto di accesso della segnalazione

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge, (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), l'identità del segnalante viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione e non può essere rivelata senza il suo espresso consenso.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Nell'ambito del procedimento disciplinare derivante dalla segnalazione, l'identità

del segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato solo nei casi in cui:

- vi sia il consenso espresso del segnalante;
- la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest'ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive.

La segnalazione è sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della L. n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni.

9) Divieto di discriminazione nei confronti del segnalante

Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al Responsabile della prevenzione della corruzione. Questi, rivestendo anche il ruolo di Direttore Generale, valuta la fondatezza della notizia e, in caso positivo, adotta gli opportuni atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione e avvia il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore della discriminazione.

10) Responsabilità del segnalante

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente.

11) Segnalazioni anonime

Le segnalazioni anonime, cioè prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, verranno prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato.